



## CONSIDERAZIONI SU BREXIT E SERVIZI FINANZIARI

### L'accordo

Con il fiato sospeso e a pochissimi giorni dalla data scadenza del periodo di transizione, l'Accordo Commerciale e di Cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito ("Accordo") è stato finalmente raggiunto. Il primo gennaio 2021 ha segnato pertanto la definitiva uscita del Regno Unito dal mercato unico europeo, che diviene così a tutti gli effetti un "paese terzo" secondo il diritto comunitario.

Il corposo Accordo di 1246 pagine contiene limitate disposizioni in relazione alla fornitura di servizi finanziari. Sebbene questi rappresentino una delle industrie più significative del Regno Unito, sono infatti trattati solo brevemente alle pagine 107-111, benché in qualche misura suppliscano le più generali disposizioni relative ai servizi e ai settori correlati.

Da sottolineare poi l'esistenza di una parallela Dichiarazione Congiunta ("Dichiarazione") in virtù della quale le parti concordano di stabilire una cooperazione normativa strutturata sui servizi finanziari, una determinazione di equivalenza tra l'UE e il Regno Unito con la previsione di un "Memorandum of Understanding" da raggiungere entro il marzo 2021.

Infine, con uno sguardo all'Italia, al fine di assicurare un'ordinata gestione delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit, il decreto-legge "Milleproroghe" ha previsto norme specifiche volte a tutelare i clienti degli intermediari aventi sede nel Regno Unito e operanti in Italia.

### Punti chiave relativi ai servizi finanziari

In via generale, occorre sottolineare che nell'Accordo non è prevista alcuna proroga del periodo transitorio per i servizi finanziari. Viene quindi meno il principio del mutuo riconoscimento (c.d. "regime di passaporto"), e, nelle more di qualsivoglia decisione di equivalenza da parte della Commissione Europea, gli intermediari britannici perdono automaticamente il diritto di offrire servizi in tutta l'UE e per continuare a operare hanno la necessità di ricevere autorizzazione ad hoc (con o senza stabilimento), dovendo in ogni caso rispettare le regole dello Stato Membro ospitante.

A parte tale considerazione generale, come accennato, le disposizioni specifiche in materia dei servizi finanziari sono estremamente circoscritte prevedendosi unicamente:

- il massimo impegno per assicurare l'attuazione degli standard internazionali per la lotta contro il riciclaggio, il finanziamento al terrorismo e all'evasione e all'elusione fiscale quali quelli applicati dal Financial Stability Board, dal Comitato di Basilea e dall'International Financial Task Force;

- l'impegno a consentire che la prestazione di nuovi servizi finanziari dal Regno Unito all'UE e viceversa abbia luogo in base allo stesso regime di licenze locale degli attori locali, introducendo un principio di non discriminazione. A ciò si affianca l'impegno a fornire l'autorizzazione in tempi ragionevoli;
- la garanzia di accesso delle imprese estere agli eventuali organismi di autoregolamentazione necessari per lo svolgimento della propria attività e ai sistemi di compensazione e pagamento pubblici; e
- il diritto di ciascuna parte di adottare o mantenere misure prudenziali al fine di garantire che le autorità di regolamentazione e di vigilanza siano in grado di agire per assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione degli investitori e dei consumatori.

### **Quali sono i servizi finanziari richiamati nell'accordo?**

Nell'ambito dei servizi finanziari contemplati nell'Accordo rientrano una serie di attività assicurative e bancarie, ivi incluse le rispettive intermediazioni o brokeraggio e prestazioni di garanzie, in aggiunta alle seguenti attività finanziarie:

- sistemi di pagamento e trasmissione di fondi;
- negoziazione in conto proprio o per conto terzi;
- sottoscrizione e/o collocamento;
- gestione individuale e collettiva di portafoglio;
- regolamento e compensazione (settlement e clearing);
- elaborazione e comunicazione di informazioni e dati finanziari, e relativo software;
- consulenza, intermediazione e servizi ausiliari alle citate attività, ivi inclusi l'analisi del merito creditizio, la ricerca e consulenza su investimenti e portafoglio, nonché la consulenza su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.

Si osserva poi che la definizione di tali servizi è essenzialmente una versione più strutturata di quella contenuta nell'allegato alla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD4).

Peraltro, non sono prescritti strumenti di investimento e vi è una notevole "sovrapposizione" tra il regime CRD4 e le attività definite in altri regimi normativi dell'UE, come la MiFID II e la Direttiva sui Servizi di Pagamento. In sintesi, prendiamo atto di un certo caos definitorio in attesa del citato Memorandum of Understanding.

### **La Dichiarazione**

Tra le misure più importanti occorre sicuramente ricomprendere quelle contenute nella Dichiarazione e la cui concreta implementazione è lasciata per l'avvenire. In questo senso, infatti, si prevedono (i) una cooperazione normativa strutturata sui servizi finanziari, con l'obiettivo di stabilire una relazione duratura e stabile tra giurisdizioni autonome e (ii) un impegno condiviso per preservare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione di investitori e consumatori.

Da sottolineare che nel novembre 2020 il Tesoro britannico ha annunciato decisioni di equivalenza in relazione allo SEE in una serie di settori dei servizi finanziari volte a entrare in vigore

alla fine del periodo di transizione. Tuttavia, le determinazioni di equivalenza sono state quasi inesistenti da parte della Commissione europea che pur prendendo atto delle decisioni di equivalenza del Regno Unito ha comunque deciso di non riconoscere quest'ultimo come equivalente nell'accordo.

A tale riguardo, la Dichiarazione prevede unicamente che le parti discuteranno, tra l'altro, come procedere, a determinazioni di equivalenza tra l'Unione e il Regno Unito, fatto salvo il processo decisionale unilaterale e autonomo di ciascuna parte.

Pertanto, così è la situazione a oggi:

- il Regno Unito ha già concesso l'equivalenza agli intermediari UE per la maggior parte di servizi e prodotti finanziari bancari e assicurativi, che dunque possono continuare a operare in continuità, fermi restando i previgenti regimi di TPR e TMPR;
- viceversa, la UE non ha ancora concesso tale equivalenza e, pertanto, gli intermediari inglesi possono continuare a operare solo sulla base di regole transitorie nazionali (per l'Italia vedasi infra); e
- con l'eccezione dei servizi relativi alle infrastrutture di mercato (depositari, regolamento delle transazioni, etc.), per cui la UE aveva già autorizzato l'operatività dei relativi intermediari inglesi.

### **Situazione Italiana – Il Decreto Milleproroghe**

Nel corso del 2020 i regulator italiani hanno più volte sottolineato la necessità che gli intermediari britannici si attivassero per tempo per ottenere le dovute autorizzazioni ed avvisare i propri clienti sui possibili scenari post periodo di transizione.

Su questa scia, è intervenuto il Governo italiano che attraverso il c.d Decreto Milleproroghe (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, il "Decreto"), al fine di assicurare la massima tutela della clientela degli intermediari britannici operanti in Italia, ha introdotto norme volte a salvaguardare la continuità dei servizi prestati dagli intermediari che al 31 dicembre 2020 avevano già presentato istanza di autorizzazione in Italia, nonché a garantire l'ordinata gestione dei rapporti in tutti i casi di cessazione dell'operatività.

In particolare, il Decreto prevede che dal 1° gennaio 2021 e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica britannici che prestavano i propri servizi in Italia in regime di libera prestazione o mediante stabilimento di succursali, che hanno presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi, oppure per la costituzione di un intermediario italiano (filiale o succursale) a cui cedere l'attività, possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, nel rispetto di alcune specifiche disposizioni, con riferimento ai derivati over the counter.

Ulteriormente, in caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti, i soggetti di cui sopra dovranno cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione

nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, adottando modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti e restituendo a questi ultimi le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di loro pertinenza, secondo le istruzioni fornite dai clienti stessi.

Andrea Luciano [a.luciano@lslex.com](mailto:a.luciano@lslex.com)

Diego Del Principe [d.delprincipe@lslex.com](mailto:d.delprincipe@lslex.com)